




CITTA' DI MEDA

(Provincia di Monza e Brianza)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi della Legge 447/1995 e della L.R.13/2001



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progetto P.G.T.
arch. Massimo Giuliani

Sindaco
Giorgio F. Taveggia

Segretario Generale
Umberto Sodano

Azzonamento acustico
arch. Cristiana Bernasconi

Assessore all'Urbanistica edilizia privata
Angelo F. Valtorta

Area infrastrutture e
Gestione del territorio
Damiano Camarda

Scala:

Data:
Settembre 2011

Tavola:
D3

INDICE

PARTE 1	3
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	3
<i>Art. 1 COMPETENZE.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 ZONE OMOGENEE</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 VALORI LIMITE.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 DEFINIZIONE DI LIMITI PER ZONE OMOGENEE.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 INFRASTRUTTURE STRADALI: CLASSIFICAZIONE E FASCE DI PERTINENZA.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 7 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: CLASSIFICAZIONE E FASCE DI PERTINENZA.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 8 PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i>	<i>18</i>
PARTE 2	20
PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	20
ART. 9 DOCUMENTAZIONE	20
ART. 10 VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	20
ART. 11 VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	21
ART. 12 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	21
ART. 13 ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE	23
ART. 14 SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICO SPETTACOLO	24
ART. 15 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE.....	24
ART. 16 CONTROLLI E SANZIONI.....	24

PARTE 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 1 COMPETENZE

Sono di competenza dei Comuni, secondo quanto stabilito da leggi statali, regionali e i rispettivi statuti:

1.1 Classificazione acustica del territorio comunale.

- tenendo presente preesistenti destinazioni d'uso del territorio;
- indicando aree di particolare utilizzo (ad es. aree per spettacoli a carattere temporaneo);
- stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, per le quali il livello sonoro equivalente differisca di un valore superiore ai 5 dB(A);

1.2 Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione.

Coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica del territorio

1.3 Adozione piani di risanamento.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, intesi come il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con:

- il piano urbano del traffico;
- i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

I piani di risanamento dovranno essere approvati dal consiglio comunale e dovranno contenere: individuazione delle aree da risanare;

- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
- le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

1.4 Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità, licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

1.5 Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale.

1.6 Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli

La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

1.7 Funzioni amministrative di controllo

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni.
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita per le disposizioni in materia di impatto acustico secondo quanto disposto dalle regioni (D.L.G.R VII/8313 8 marzo 2002)

1.8 Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee.

Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

1.9 Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale.

I Comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con particolare

riferimento al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

Art. 2 ADOZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

2.1 Procedura di approvazione.

Ai sensi Legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'approvazione della classificazione acustica seguendo le seguenti procedure:

Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.

Contestualmente al deposito all'Albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole.

Entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

Il Comune approva la classificazione acustica, richiamando i pareri pervenuti dall'ARPA, dai comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione, sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Art. 3 ZONE OMOGENEE

3.1 La classificazione del territorio comunale è redatta ai sensi della Legge n° 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", Legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001 n. 13 e Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776 del 2 luglio 2002, è basata sulle suddivisione dello stesso in zone

omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La delimitazione delle zone è stabilita in relazione alle seguenti caratteristiche del territorio comunale:

- sulla destinazioni urbanistiche del territorio stabilite dal Piano del Governo del Territorio.
- sulle caratteristiche generali della rete stradale e ferroviaria;
- sulla densità abitativa delle zone del territorio comunale;
- sulla densità di attività industriali, artigianali e commerciali nei vari comparti territoriali;
- sulla presenza di zone vincolate, protette, di particolare rilevanza ambientale e comunque da sottoporre a particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

3.2 CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

3.3 CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

3.4 CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

3.5 CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

3.6 CLASSE V: Aree prevalentemente produttive

Aree interessate da insediamenti produttivi e con scarsità di abitazioni.

3.7 CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività produttive e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenti all'attività produttiva.

Art. 4 VALORI LIMITE

4.1 I valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (LAeq) riferito al tempo di riferimento (TR) diurno (dalle 6 alle 22) o notturno (dalle 22 alle 6), sono definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ed associati ad ogni classe acustica in cui è suddiviso il territorio.

Come da definizione della Legge 447/95 art. 2 i valori limite sono:

4.2 valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

TAB 1 Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<u>I Aree particolarmente protette</u>	45	35
<u>II Aree prevalentemente residenziali</u>	50	40
<u>III Aree di tipo misto</u>	55	45
<u>IV Aree di intensa attività umana</u>	60	50
<u>V Aree prevalentemente industriali</u>	65	55
<u>VI Aree esclusivamente industriali</u>	65	65

4.3 valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

4.3.1 valori limite assoluti di immissione, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

TAB 2 Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<u>I Aree particolarmente protette</u>	50	40
<u>II Aree prevalentemente residenziali</u>	55	45
<u>III Aree di tipo misto</u>	60	50

IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

4.4 valori limite differenziali di immissione, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti) ed il rumore residuo (rilevato in corrispondenza dell'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti); sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Il limite differenziale di immissione non si applica nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Il limite differenziale di immissione non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4.5 valori limite di attenzione: espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella 2, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

4.6 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela.

TAB 4 Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00 - 22.00)	Notturno (22.00 - 6.00)
<u>I Aree particolarmente protette</u>	47	37
<u>II Aree prevalentemente residenziali</u>	52	42
<u>III Aree di tipo misto</u>	57	47
<u>IV Aree di intensa attività umana</u>	62	52
<u>V Aree prevalentemente industriali</u>	67	57
<u>VI Aree esclusivamente industriali</u>	70	70

4.6 Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'articolo 5 delle presenti N.T.A.

Art. 5 DEFINIZIONE DI LIMITI PER ZONE OMOGENEE

5.1 Valori limite in zone di Classe I

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE I	Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 45 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 35 dB(A)
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 50 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 40 dB(A)
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) 5 dB Notturno(22.00-60.00) 3 dB Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
VALORI DI QUALITÀ'	Diurno (06.00-22.00) Leq 47 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 37 dB(A)

--	--

5.2 Valori limite in zone di Classe II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 50 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 40 dB(A)
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 55 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 45 dB(A)
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) 5 dB Notturmo(22.00-60.00) 3 dB Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
VALORI DI QUALITÀ	Diurno (06.00-22.00) Leq 52 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 42 dB(A)

5.3 Valori limite in zone di Classe III

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE III	<p>Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 55 dB(A)</p> <p>Notturno(22.00-60.00) Leq 45 dB(A)</p>
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 60 dB(A)</p> <p>Notturno(22.00-60.00) Leq 50 dB(A)</p>
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) 5 dB</p> <p>Notturno(22.00-60.00) 3 dB</p> <p>Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno</p> <p>Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.</p> <p>Non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.</p>
VALORI DI QUALITÀ'	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 57 dB(A)</p> <p>Notturno(22.00-60.00) Leq 47 dB(A)</p>

5.4 Valori limite in zone di Classe IV

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE IV	<p>Aree ad intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 60 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 50 dB(A)</p>
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 65 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 55 dB(A)</p>
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	<p>Diurno (06.00-22.00) 5 dB Notturmo(22.00-60.00) 3 dB</p> <p>Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno</p> <p>Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.</p> <p>Non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.</p>
VALORI DI QUALITÀ'	<p>Diurno (06.00-22.00) Leq 62 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 52 dB(A)</p>

5.5 Valori limite in zone di Classe V

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE V	Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 65 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 55 dB(A)
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 70 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 60 dB(A)
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) 5 dB Notturno(22.00-60.00) 3 dB Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre aperte sia superiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno Si applica all'interno di ambienti abitativi qualora il rumore a finestre chiuse sia superiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. Non si applica alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso Comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
VALORI DI QUALITÀ'	Diurno (06.00-22.00) Leq 67 dB(A) Notturno(22.00-60.00) Leq 57 dB(A)

5.6 Valori limite in zone di Classe VI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	
CLASSE VI	Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi
VALORI LIMITE DI EMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 65 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 65 dB(A)
VALORI LIMITE DI ASSOLUTI DI IMMISSIONE	Diurno (06.00-22.00) Leq 70 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 70 dB(A)
VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE	Non si applica
VALORI DI QUALITÀ'	Diurno (06.00-22.00) Leq 70 dB(A) Notturmo(22.00-60.00) Leq 70 dB(A)

5.7 Impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nel presente articolo delle presenti N.T.A..

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

5.8 Rispetto dei limiti

Con provvedimento di approvazione del piano di classificazione territoriale vengono adottati, per ciascuna zona, i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, stabiliti dall'Articolo 5 delle presenti N.T.A.

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti sopra indicati secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. n°459 del 18/11/98 e dal DPR n°142 del 30.03.2004

Poiché la zonizzazione acustica è uno strumento di programmazione sonora del territorio e i limiti di immissione stabiliti riguardano l'ambiente esterno, qualora un edificio fosse interessato da due classi acustiche differenti sono validi i limiti di classe associati al rumore in facciata, mentre per quanto riguarda il livello sonoro all'interno

degli ambienti abitativi dell'edificio il riferimento normativo vigente è il criterio differenziale.

Art. 6 INFRASTRUTTURE STRADALI: CLASSIFICAZIONE E FASCE DI PERTINENZA

6.1 All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, per tutte le sorgenti sonore diverse da quelle connesse con le infrastrutture stradali, valgono i limiti stabiliti dall'Articolo 5.

6.2 Per le infrastrutture stradali sono stabilite, in conformità al DPR n° 142 del 30.03.2004, le fasce di pertinenza della stessa infrastruttura stradale, all'interno delle quali si applicano i seguenti valori limite:

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 TABELLA 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI							
STRADA	TIPO D.L. n. 285	Sottotipi ai fini acustici	Fasce di pertinenza acustica	Scuole, ospedali case di cura e di riposo		Altri ricettori	
				Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
SP 35	B Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
			150 (fascia B)			65	55
E di quartiere			30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F Locali			30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			

* per le scuole vale il solo limite diurno

Strade tipo E urbane di quartiere (con traffico di attraversamento) CLASSE IV:

- Via angeli Custodi
- Via Seveso
- Via Cadorna
- Via Piave
- Via Indipendenza
- Via Tre Venezie
- Via Einaudi
- Via Trieste

- Via Milano (fascia 15m)

Strade tipo F Locali interzonali CLASSE III

- Via Manzoni
- Via Santa Maria
- Via san Martino
- Via delle Brughiere
- Via delle Colline
- Via Como
- Via Cialidini
- Viale Brianza
- Via Cadorna
- Viale Lombardia
- Via Caduti della Pace
- Via Marco Polo
- Via Vignazzola
- Via San carlo
- Via Busnelli
- Via Matteotti
- Via Nazario Sauro
- Corso Italia
- Via Cristoforo Colombo
- Via Libertà

Le altre strade presenti nel territorio comunale di Meda possono essere classificate come strade di Tipo F "Locali" le fasce di pertinenza stradale del D.P.R 30 marzo 2004, n. 142 corrispondono a 30 m e la classificazione assume quella delle aree in cui sono inserite

6.3 Il limite differenziale di immissione non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali.

Art. 7 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE: CLASSIFICAZIONE E FASCE DI PERTINENZA

7.1 All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, per tutte le sorgenti sonore diverse da quelle connesse con le infrastrutture ferroviarie, valgono i limiti stabiliti dall'Articolo 5.

7.1 Per le infrastrutture ferroviarie sono stabilite, in conformità al D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le fasce di pertinenza della stessa infrastruttura ferroviaria così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario
- Fascia B. ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A.

7.2 All'interno delle suddette fasce si applicano i seguenti valori limite:

LINEA FS MONZA - CHIASSO				
D.P.R. 18 novembre 1998, n 459				
Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h				
Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (scuole, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Fascia A (100 m)	50	40	70	60
Fascia B (150 m)			65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

LINEA FNM MILANO - ASSO				
D.P.R. 18 novembre 1998, n 459				
Limite di immissione all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie per infrastrutture esistenti, in affiancamento o nuove, con velocità di progetto inferiore a 200 Km/h				
Fasce ferroviarie	In presenza di recettori sensibili (scuole, case di riposo e di cura, ospedali)		Altri recettori	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Fascia A (100 m)	50	40	70	60
Fascia B (150 m)			65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

7.3 Il limite differenziale di immissione non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie.

Art. 8 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

8.1 La zonizzazione acustica costituisce elaborato a corredo degli strumenti urbanistici di cui è dotato il Comune e rappresenta lo strumento utilizzato in sede di pianificazione delle trasformazioni territoriali al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno e il miglioramento del clima acustico all'interno del territorio urbano.

8.2 Tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico inteso come apporto di rumore

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono tenere in considerazione i possibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevedere e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

8.3 Ad ogni adozione di un nuovo strumento urbanistico o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune deve provvedere a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

8.4 In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere garantito:

Il rispetto dei limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio all'interno del perimetro dell'area.

Il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, così come definiti dall'art. 5 delle presenti NTA.

PARTE 2

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 9 DOCUMENTAZIONE

9.1 La documentazione finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico prevista dalla Legge Quadro 447/95 e la dalla L.R. 13/2001 è la seguente:

- 1 Documentazione di Previsione di Impatto Acustico;
- 2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- 3 Requisiti acustici passivi.

9.2 Ai Comuni è affidato il compito di valutare la correttezza formale e la completezza della documentazione.

Art. 10 VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

10.1 Alle domande di rilascio di Piano Attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni e Segnalazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A. e S.C.I.A deve essere allegata, secondo quanto disposto dalla Legge n°447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", Legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001 n. 13, una **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico**, redatta secondo quanto stabilito dalla Delibera della giunta Regione Lombardia n. VII/9776 del 2 luglio 2002.

10.2 La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico deve essere predisposta nel caso di interventi che comprendano la **realizzazione**, la **modifica** o il **potenziamento** delle seguenti opere/impianti/attività:

a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b. strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

c. discoteche;

d. attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati ove siano installati macchinari o impianti rumorosi (refrigerazione di alimenti e bevande, aspirazione e ventilazione, condizionamento e climatizzazione, etc. - impianti di diffusione sonora, etc.) e che durante lo svolgimento della loro attività si presenti anche una sola delle seguenti situazioni:

- utilizzo di impianti/apparecchiature, anche nel periodo notturno;
- svolgimento di manifestazioni ed eventi, con diffusione di musica o mediante l'utilizzo di strumenti musicali;

e. attività/impianti sportivi e ricreativi;

f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;

g. attività produttive;

h. postazioni di servizi commerciali polifunzionali, centri commerciali, medie e grandi strutture di vendita.

10.3 La **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** deve essere redatta da un **Tecnico competente in acustica ambientale**, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"; deve contenere ed indicare tutte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

10.4 Il Comune può trasmettere la **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico** all'ARPA per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente lo riporta, nell'ambito dello specifico provvedimento, con le eventuali prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti di norma.

Art. 11 VALUTAZIONE DI PREVISIONE DI CLIMA ACUSTICO

11.1 Alle domande di rilascio di Piano Attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni e Segnalazione all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A. e S.C.I.A. che prevedano l'insediamento di scuole ed asili nido, ospedali, case di riposo e di cura, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla legge 447/1995, articolo 8, comma 2, deve essere allegata la **Documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico**, secondo quanto disposto dalla Legge n° 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", Legge della Regione Lombardia 10 agosto 2001 n. 13.

11.2 La **Documentazione Previsionale di Clima Acustico** deve essere redatta da un **Tecnico competente in acustica ambientale**, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"

Art. 12 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

12.1 Alle domande di rilascio di Piano Attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni e Segnalazione all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A. e S.C.I.A. per opere di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia è necessario attestare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ex D.P.C.M. 5/12/1997.

Per le seguenti categorie edilizie:

- *categoria A*: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- *categoria B*: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- *categoria C*: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- *categoria D*: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- *categoria E*: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- *categoria F*: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- *categoria G*: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

12.2 I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dal Regolamento Comunale, come previsto dalla L.R. 13/01.

12.3 I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

12.4 Nella valutazione e dichiarazione allegata all'istanza, il calcolo previsionale, redatto secondo le norme tecniche vigenti e/o cogenti, UNI EN 12354-1/2/3, e comunque secondo le norme di buona tecnica, deve contenere le indicazioni per gli interventi e gli accorgimenti previsti per il raggiungimento di detti valori; nella relazione dovranno essere chiaramente indicate le metodologie ed i dati presi a base dei calcoli.

12.5 La valutazione e dichiarazione allegata all'istanza deve contenere anche le eventuali indicazioni inerenti l'impatto acustico o la valutazione del clima acustico, nel caso in cui queste siano richieste ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.13/01.

12.6 Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

12.7 Il rilascio del certificato di agibilità degli edifici sarà subordinato al rispetto dei valori stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e gli uffici comunali potranno richiedere una valutazione strumentale di tali valori.

Art. 13 ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE

13.1 Le presenti NTA disciplinano lo svolgimento delle attività temporanee rumorose ai sensi dell'art.6 della L. 447/95 e dell'art 8 della L.R. 13/2001.

13.2 Si definisce **Attività Rumorosa e Temporanea** qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il **superamento dei limiti** definiti nell'Art. 5 delle presenti NTA, come ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
- fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- sagre e feste o manifestazioni popolari e "di piazza";
- pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto con l'ausilio di impianti acustici fissi o installati su altri mezzi;
- spettacoli pirotecnici;

13.3 L'esecuzione di dette attività deve essere prevista per un arco di tempo limitato e/o non devono svolgersi nel medesimo luogo in modo permanente o ripetitivo.

13.4 I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione agli uffici comunali preposti, riportando nella domanda di autorizzazione le caratteristiche dell'attività, la durata e il periodo dell'attività, la popolazione esposta a livelli di rumore prodotti, la classificazione acustica delle aree interessate dal superamento dei limiti.

13.5 Si intendono implicitamente autorizzate negli atti rilasciati dal Comune, le attività lavorative nell'ambito di cantieri edili e stradali relativi ad opere pubbliche e private, purché si svolgano:

in giorni feriali ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00

il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Nei giorni festivi ed in orari diversi, le attività di cui sopra dovranno essere specificatamente autorizzate.

13.6 Si intendono implicitamente autorizzate, purché vengano indicate nel contratto di appalto le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, le opere di manutenzione ed i servizi effettuati nell'ambito del Patrimonio Comunale.

Art. 14 SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICO SPETTACOLO

14.1 Tutte le sorgenti sonore di pertinenza dei locali di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono adempiere a quanto stabilito dal DPCM 16/04/1999 n° 215 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi” presentando al Comune regolare documentazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art. 15 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE

Il Piano di risanamento acustico delle imprese è normato dall'art. 15 comma 2 della Legge 447/95, richiamato dall'art. 10 della L.R. n. 13/2001.

15.1 Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese interessate dal superamento dei limiti della zonizzazione acustica hanno la possibilità di presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi ai limiti di immissione e di emissione di cui all'Art. 5 delle presenti NTA.

15.2 Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte dell'A.C., secondo le modalità di cui alla D.G.R. 16 novembre 2001 n°6906.

15.3 Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n°13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano.

15.4 Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale..

Art. 16 CONTROLLI E SANZIONI

16.1 Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.

16.2 Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Legge 447/1995 art.10 e L.R. 13/2001 art. 16, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

16.3 Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i limiti di cui all'articolo Art. 5 delle presenti NTA o i limiti concessi in deroga, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.

16.4 La violazione dei regolamenti di esecuzione alla Legge 447/1995 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258 a € 10.329.

16.5 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale. Chiunque non ottempererà ad ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032 a € 10.329.